



COMUNE DI SINNAI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

PARCO DELLE RIMEMBRANZE - 09048 - SINNAI (CA)

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020) E DETERMINAZIONE RATE, SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Proposta N° 31 del 10/06/2020

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RIMARCATO che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia."* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento*

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

PRESO ATTO che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*”;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « *chi inquina paga* »;

VISTA in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO conto che al momento nella Regione Sardegna non è operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (ATO) pertanto le funzioni di Ente Territorialmente competente previste dalla Delibera ARERA 443/2019 vengono svolte dallo stesso Comune;

PRESO ATTO altresì che in considerazione dell'emergenza il Legislatore è intervenuto per consentire un più disteso periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del “metodo ARERA” (MTR) unitamente alla facoltà di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all'integrale copertura dei costi del servizio, con il comma 5 del richiamato articolo 107 che prevede che “*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*”.

CONSIDERATO che in questo contesto emergenziale si colloca la potestà dell'Ente di applicare agevolazioni per quelle categorie di utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta, colpite dalle conseguenze dell'emergenza a causa del COVID-19. Le agevolazioni in questione, rappresentano un sollecito sollievo, a fronte della profonda crisi economica che si va profilando, e pertanto si rende opportuno ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge n. 147/2013 prevedere una riduzione della parte variabile della tariffa nella misura pari al 25% quale ristoro per quelle attività che, per esplicita imposizione, hanno dovuto sospendere l'attività.

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 25.06.2020 si è ritenuto opportuno procedere ad una ricognizione per quelle attività (utenze non domestiche) che hanno subito le conseguenze della sospensione, specificando che dette agevolazioni/riduzioni sono rivolte:

- a) a tutte le utenze non domestiche la cui attività principale è riconducibile alla categoria per cui, sulla base dei decreti ministeriali, è stata disposta la sospensione e che non si sia avvalso/a delle deroghe di cui all'art. 1 comma 1 lettere d) e g) del DPCM del 22 marzo 2020;
- b) a tutte le utenze non domestiche che per giustificate motivazioni legate all'emergenza COVID-19 hanno disposto comunque la chiusura per un periodo di almeno 30 giorni.

CONSIDERATO CHE detto intervento è stato stimato in € 30.000,00 circa e che la stessa somma troverà copertura in bilancio dell'Ente sull'esercizio 2020 a seguito di apposita variazione come apposita autorizzazione di spesa a carico della fiscalità dell'Ente;

VALUTATO INOLTE CHE detto intervento a favore delle utenze non domestiche (che presentano esplicita richiesta) rispetta pienamente il "minimo regolatorio" imposto dalla Deliberazione Arera n. 158/2020;

RICHIAMATO l'art. 106 del D.L. 18/2020;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97;

DATO ATTO CHE la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000

TENUTO CONTO che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...*".

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2019 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

DATO ATTO altresì che il comma 688 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 così come sostituito dall'art. 1 del D.L. n. 16/2014 convertito in Legge n. 68/2014 dispone che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di stabilire, con il presente atto deliberativo, le rate, scadenze e modalità di versamento della TARI relativa all'anno 2020;

RITENUTO allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, per l'anno 2020, che il versamento del tributo avvenga in n. 05 rate aventi le seguenti scadenze:

- RATA 1: scadenza 30 AGOSTO 2020
- RATA 2: scadenza 30 SETTEMBRE 2020
- RATA 3: scadenza 30 OTTOBRE 2020
- RATA 4: scadenza 30 NOVEMBRE 2020
- RATA 5: scadenza 30 DICEMBRE 2020

o in Unica Soluzione entro il 30 AGOSTO 2020

RITENUTO altresì di dover prevedere che, al fine di agevolare il contribuente al pagamento della TARI, venga inviato apposito avviso di pagamento contenente i modelli F 24 di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 precompilati per il versamento e mettere a disposizione il portale web che offre la possibilità per il ravvedimento di effettuare il calcolo con un programma di facile utilizzo, e risponde all'esigenza di compilare automaticamente il modello F24 in formato

PDF stampabile e archiviabile. Il mancato recapito dell'avviso di pagamento non esime dall'obbligo di pagamento alle scadenze previste suindicate;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Propone al Consiglio Comunale

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
 1. di approvare per l'anno 2020 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dando atto che si provvederà *entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;*
 2. di dare atto che alle agevolazioni/riduzioni conseguenti alla ricognizione di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 67/2020, approvate dal comune ai sensi dell'art. 1 comma 660, della Legge 147/2013 e stimate in complessive € 30.000,00 trovano copertura negli appositi stanziamenti di bilancio a carico della fiscalità generale dell'Ente;
 3. di disporre, in seguito alla ricognizione, apposita variazione al bilancio di previsione sull'esercizio 2020 finalizzata a dare copertura alla misura sopra citata;
 4. di disporre che il versamento del tributo TARI avvenga in n. 05 rate aventi le seguenti scadenze:
 - RATA 1: scadenza 30 AGOSTO 2020
 - RATA 2: scadenza 30 SETTEMBRE 2020
 - RATA 3: scadenza 30 OTTOBRE 2020
 - RATA 4: scadenza 30 NOVEMBRE 2020
 - RATA 5: scadenza 30 DICEMBRE 2020
- e che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento, in unica soluzione, entro la scadenza del 30 AGOSTO 2020;
5. di stabilire l'invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 precompilati per il versamento, e mettere a disposizione il portale web che offre la possibilità per il ravvedimento, con un programma di facile utilizzo, di rispondere all'esigenza di compilare automaticamente il modello F24 in formato PDF stampabile e archiviabile. Il mancato recapito dell'avviso di pagamento non esime dall'obbligo di pagamento alle scadenze previste suindicate;
 6. di quantificare in via previsionale in € 2.526.841,82. il gettito della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, si provvederà entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
 7. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
 8. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
 9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.

L'Istruttore: *Dott.ssa Paola Pitzalis*

Il Responsabile di Settore
F.to Digitalmente **Paola Pitzalis**